

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Versamenti da accertamenti imposables senza sospensione: contribuenti privi di tutela cautelare - pag. 2
- Dichiarazione annuale IVA sospesa anche per i non residenti identificati in Italia - pag. 4
- Covid-19: più tempo per i pagamenti dovuti in base alle transazioni fiscali - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Tirocini extracurriculari: gestione a 3 vie ai tempi del Coronavirus - pag. 14
- Bonus 600 euro: il decreto Maggio estende la platea dei beneficiari - pag. 16
- Inquadramento previdenziale: quali criteri seguire nella classificazione delle imprese - pag. 20
- Aziende plurilocalizzate: domanda di Cassa integrazione in deroga (anche) su "CIGWEB" - pag. 22
- Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda - pag. 24

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Impairment test 2019: effetti del Covid-19 da neutralizzare - pag. 31

## FINANZIAMENTI

- Sanificazione degli ambienti di lavoro: come ottenere il credito d'imposta - pag. 33

## IMPRESA

- Sicurezza e privacy nella fase 2: il ruolo del medico in azienda per la tutela dei lavoratori - pag. 38

## IN EVIDENZA

## Bonus 600 euro: il decreto Maggio estende la platea dei beneficiari

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dotttrinalavoro.it](http://www.dotttrinalavoro.it)

Bonus 600 euro a condizioni invariate per il mese di aprile ed elevati a 1.000 euro per la mensilità di maggio, ma solo in presenza di specifici paletti legati alla riduzione di fatturato o del reddito rispetto al 2019. Ed inoltre, tutela estesa a nuove categorie di lavoratori. Sono queste, in estrema sintesi, le direttrici di azione che il Governo intende seguire nel decreto Maggio, all'esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Quali categorie di lavoratori avranno diritto al bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 e a quali requisiti, secondo la bozza del decreto Maggio?

La bozza del decreto Maggio ha previsto la possibilità di erogare, ai medesimi soggetti indicati dal decreto Cura Italia e ad altri ulteriori lavoratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di tutela, una **indennità una tantum** anche per i mesi di **aprile** e di **maggio 2020**. Per quanto non cambino i requisiti previsti, in capo ai lavoratori, per la fruizione del bonus del mese di aprile, il Governo (sempre secondo i contenuti della bozza di decreto) ha fissato, per il contributo di maggio, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate **evidenze di difficoltà** che i lavoratori dovranno dichiarare e che l'INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.



## Aziende plurilocalizzate: domanda di Cassa integrazione in deroga (anche) su "CIGWEB"

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I datori di lavoro con unità produttive o punti vendita siti in 5 o più Regioni o Province autonome che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la Cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, si dovrà inviare domanda di integrazione salariale all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB". La domanda deve essere presentata per le singole unità produttive censite dall'INPS utilizzando il sistema del "ticket". Sono le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020.

Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, giungono le indicazioni dell'INPS a completare il quadro dell'iter di richiesta del trattamento di **cassa integrazione in deroga** per le unità produttive site in più Regioni o Province autonome. Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l'Istituto (richiamando la precedente circolare n. 47/2020) in fatti spiega alle imprese con **unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome** che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili



## Fisco

Emergenza Covid-19

## Versamenti da accertamenti imposables senza sospensione: contribuenti privi di tutela cautelare

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Per l'Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dal decreto Cura Italia, non si applica ai versamenti derivanti da accertamenti imposables. Questa conclusione suscita alcune perplessità in ordine alla mancanza di un'adeguata tutela cautelare per il contribuente: nel D.L. n. 18/2020 mancano, infatti, previsioni puntuali sulla tutela cautelare del contribuente che contesta la correttezza della pretesa erariale. L'interesse del contribuente alla sospensione infatti può non riguardare i soli pagamenti in scadenza ma, altresì, la dichiarazione di illegittimità di un atto esattivo precedente o la fase immediatamente successiva.

L'inapplicabilità della sospensione dei versamenti disposta dal decreto Cura Italia alle somme derivanti dagli avvisi di **accertamenti imposables** già affidate all'Agente della Riscossione, affermata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, riapre il problema del **rinvio indiscriminato delle udienze cautelari** e del grave **pregiudizio** in cui potrebbero incorrere i contribuenti.

Se non si riesce a trovare una soluzione per consentirne lo svolgimento con modalità alternative, è indispensabile prevedere la sospensione automatica di tutte le attività di riscossione relative ai procedimenti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie e delle correlate attività esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche).

### Cosa ha previsto il decreto Cura Italia

Con la circolare n. 5/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dei rapporti tra la sospensione prevista dall'art. 68 del decreto Cura Italia e quella prevista dall'art. 83.

L'art. 68, comma 1, del decreto prevede che la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del versamento degli importi "derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

L'art. 83, comma 2 - applicabile anche al processo tributario ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 21 - invece, da un lato, dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (termine finale spostato dal D.L. n. 23/2020 - **decreto Liquidità**), del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e, dall'altro, con specifico riguardo al contenzioso tributario, che l'applicabilità di tale sospensione anche alla notifica del ricorso di primo grado.

### Riscossione delle somme in carico all'agente della riscossione

Oltre all'auspicabile conferma della cumulabilità, in caso di accertamento con adesione, della sospensione ordinaria del termine di impugnazione di 90 giorni con quella di 38 giorni prevista dall'art. 83 del decreto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa il diverso ambito applicativo, rispetto a tale disposizione, dell'art. 68 del decreto.

È stato chiarito, in primo luogo, che la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile disposta dall'art. 83, comma 2 del decreto (prorogata dal decreto Liquidità all'11 maggio), determina **automaticamente** la sospensione dei termini dei versamenti legati al decorso dei 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento (nei casi, per esempio, di acquiescenza o, per un terzo delle imposte accertate, nei casi di impugnazione).

L'Agenzia, tuttavia, ha affermato l'**inapplicabilità della sospensione** prevista dall'art. 68 del decreto ai **versamenti** derivanti da **accertamenti imposables già affidati in carico** all'Agente della riscossione (per esempio, a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria sfavorevole): considerato che, in relazione a tali atti, "anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 [...] in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato".

### Tutela cautelare in ambito tributario

Le conclusioni del Fisco in ordine all'inapplicabilità della sospensione prevista dall'art. 68 alle somme recate dagli atti imposables già prese in carico dall'agente della riscossione avvalorano le perplessità in ordine alla **mancanza** di un'adeguata **tutela cautelare** per il contribuente atteso che, diversamente da come si

riteneva all'indomani dell'entrata in vigore del decreto, il requisito dell'imminenza del danno risulterebbe certamente sussistente.

L'art. 83 del decreto, come noto, ha previsto, da un lato, il rinvio d'ufficio delle udienze fissate a data successiva al 15 aprile 2020 (11 maggio) e, dall'altro, la sospensione fino alla stessa data dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

Mancano, tuttavia, previsioni puntuali in ordine alla tutela cautelare del contribuente che contesta la correttezza della pretesa erariale. L'unico riferimento è contenuto nel comma 3 della disposizione che, tra i procedimenti esclusi dalla sospensione, indica quelli di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in generale, tutti quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Stabilendo, inoltre, che "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile".

Il rinvio di un'udienza cautelare in materia tributaria può certamente produrre un grave pregiudizio alla parte. L'interesse del contribuente alla sospensione, infatti, può non riguardare i soli pagamenti in scadenza ma, altresì, la dichiarazione di illegittimità di un atto esecutivo precedente o la fase immediatamente successiva, essendo evidente che la nuova fissazione delle udienze cautelari rinviate non potrà di certo coincidere con la fine del periodo di sospensione della riscossione.

Seppur sia assodata l'applicabilità di tale disposizione anche in ambito tributario, sarebbe stata certamente opportuna una **previsione specifica**.

Si ritiene, dunque, auspicabile un intervento immediato su questa tematica.

Il problema, esemplificativamente, potrebbe risolversi o con la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'atto e delle sentenze oggetto di giudizio o, alternativamente, prevedendo la sospensione di tutte attività di riscossione relative ai procedimenti pendenti davanti al giudice tributario e delle correlate attività esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche).

## Fisco

Le risposte delle Entrate

## Dichiarazione annuale IVA sospesa anche per i non residenti identificati in Italia

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Cura Italia ha sospeso gli adempimenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. La sospensione è prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Accogliendo quanto direttamente segnalato da Assonime agli Uffici competenti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante precisazione in merito al termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 da parte dei soggetti non residenti. Ha infatti chiarito in via definitiva che la sospensione si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.

Per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l'art. 62 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha **sospeso**, salvo specifiche eccezioni, gli **adempimenti tributari** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni, restando pertanto possibile eseguire spontaneamente gli adempimenti oggetto di rinvio prima del 30 giugno 2020, sia pure dopo la scadenza ordinaria, senza incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda la **dichiarazione IVA annuale**, che in base all'art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 deve essere presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la sospensione prevista dal decreto Cura Italia implica che anche la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (**modello IVA 2020**) dovrà essere effettuata, al più tardi, **entro il 30 giugno 2020**, anziché entro il termine "ordinario", ormai scaduto, del 30 aprile 2020.

Naturalmente, la sospensione di tale scadenza si riflette anche sull'individuazione del termine ultimo per:

- considerare validamente presentata la dichiarazione annuale (ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998);
- esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA (ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- emettere le note di variazione in diminuzione dell'IVA (ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

### La scadenza della dichiarazione IVA per i soggetti non residenti

Il riferimento, contenuto nell'art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020, ai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sembrava escludere dalla sospensione

dell'adempimento in questione i **soggetti non residenti identificati** ai fini IVA in Italia per mezzo della nomina di un **rappresentante fiscale**, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, oppure attraverso la procedura di **identificazione diretta** di cui all'art. 35-ter dello stesso decreto (ammessa, allo stato attuale, per i soli soggetti stabiliti in altri Paesi UE, stante l'assenza, con i Paesi terzi, di strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta).

Sia pure con riferimento a una questione relativa all'imposta di successione, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei chiarimenti resi con la circolare n. 8/E/2020 sotto forma di risposta ai quesiti, ha **esplicitamente escluso dalla sospensione i soggetti non residenti**. In particolare, relativamente al caso di un erede privo di domicilio fiscale in Italia, tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, è stato puntualizzato che, in applicazione dell'art. 62 del decreto Cura Italia, "la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e **non anche i soggetti esteri**" (risposta 2.4).

Il dato normativo, unitamente al contenuto inequivocabile del chiarimento ufficiale, ha portato a ritenere che il termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa al 2019 scadesse il 30 aprile 2020 per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente in Italia.

Senonché, autorevole dottrina non ha mancato di osservare che l'esclusione, per essi, della sospensione si pone in **contrasto** con i principi di matrice unionale di **non discriminazione** e di **ragionevolezza** ed è, inoltre, **priva di una razionale giustificazione**

considerate le difficoltà, anche per i soggetti non residenti identificati in Italia, di adempiere agli obblighi tributari a seguito dell'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (si veda la circolare Assonime n. 6/2020, § 1).

Contestando la posizione dell'Agenzia, l'Associazione ne ha chiesto un riesame, utile quanto meno per i soggetti non residenti che non hanno potuto presentare per tempo, cioè entro il 30 aprile 2020, la dichiarazione IVA.

#### Dalle Entrate la conferma definitiva della sospensione

Nella circolare n. 11/E del 2020, l'Agenzia - superando l'indicazione che traspariva dal precedente documento di prassi - ha definitivamente chiarito che la sospensione degli adempimenti, disposta dall'art. 62 del decreto Cura Italia per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante la procedura di identificazione diretta o a seguito della nomina di un

rappresentante fiscale (risposta 2.15).

Tale soluzione è motivata dall'esigenza di applicare la norma agevolativa in coerenza con la finalità dalla stessa perseguita, che è quella di non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

A seguito di un'espressa richiesta formulata da Assonime, la circolare n. 11/E/2020 ha confermato anche che il differimento al **30 giugno 2020** del termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 si applica **anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**, che - ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 - si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni rese o ricevute.

Da ultimo, si ricorda che i soggetti non residenti, identificati nel territorio dello Stato direttamente o tramite rappresentante fiscale, sono **esclusi dall'esterometro**, in quanto tale adempimento è limitato ai soggetti ivi residenti o stabiliti (Agenzia delle Entrate, risposte agli interpelli n. 67 e n. 104 del 2019).



## Fisco

Le risposte delle Entrate

## Covid-19: più tempo per i pagamenti dovuti in base alle transazioni fiscali

di Marco Cramarossa - Dottore commercialista in Bari - Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

I pagamenti dei crediti tributari, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, relativi a una transazione fiscale conclusa in seno al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione del debito omologato, possono essere prorogati di sei mesi. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E/2020, in base a un'interpretazione favorevolmente ampia data all'espressione "termini di adempimento" contenuta nel decreto Liquidità. Trova inoltre applicazione il termine moratorio di 90 giorni disposto dall'ultimo comma dell'art. 182-ter LF. Non rientrano, invece, nel perimetro della proroga i termini di versamento legati alle rottamazioni e al saldo e stralcio.

Più tempo per i pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). Si tratta, evidentemente, dei pagamenti legati alle **transazioni fiscali** atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del **concordato preventivo** (art. 160 LF) o dell'**accordo di ristrutturazione** del debito omologato (art. 182-bis LF). A tale auspicata e ragionevole conclusione giunge l'Agenzia delle Entrate con la risposta 5.11 della circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.

### Interpretazione ampia

Infatti, nel documento di prassi, l'Agenzia sostiene che l'espressione "**termini di adempimento**" contenuta nell'art. 9 del decreto Liquidità sia da intendersi riferita alla tempistica prevista per il compimento di tutti gli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione, incluso, pertanto, l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute.

L'ampia interpretazione, in modo condivisibile, trova fondamento anche nella relazione tecnica alla norma, che ha come esplicita e generale finalità quella di salvaguardare le procedure in essere prima dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, le quali, in assenza di uno specifico intervento come quello adottato dall'Esecutivo, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse. Nell'attuale scenario, è evidente che le **difficoltà di liquidità** dei soggetti economici, già insorte o di prossima manifestazione, avranno ripercussioni sui piani di ammortamento delle transazioni fiscali, che, ove non opportunamente sterilizzate, renderebbero vano il senso stesso della norma.

### Proroga di sei mesi

Ciò premesso, la proroga di sei mesi disposta dal richiamato art. 9 del D.L. n. 23/2020 è da intendersi

estesa anche alle scadenze dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 182-ter LF, ricadenti nel **periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**, mentre rimangono confermate le scadenze successive a quest'ultima data. Inoltre, la proroga non assorbe il termine moratorio di 90 giorni contenuto nell'ultimo comma dell'art. 182-ter, posto che non si tratta di un termine di adempimento, ma rappresenta solo lo iato temporale di tolleranza per l'esecuzione di un versamento già scaduto. Pertanto, non vi sarà alcuna risoluzione di diritto dell'atto transattivo nel caso in cui il pagamento pattuito fosse effettuato entro il novantesimo giorno successivo al termine di efficacia della proroga. In altri termini, tutti i versamenti in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 si dovranno intendere regolarmente effettuati ove disposti entro sei mesi dalla loro naturale scadenza o nel termine moratorio di novanta giorni dalla stessa, prestando particolare attenzione, nella ricostruzione della nuova tempistica, al riferimento ai mesi contenuto nella proroga e ai giorni nel caso della moratoria concessa dall'ultimo comma dell'art. 182-ter.

### Rottamazione e saldo e stralcio fuori dalla proroga

La circolare ha ritenuto di dover chiarire che la proroga non trova applicazione, invece, per i termini legati ai pagamenti derivanti dall'adesione alle **definizioni agevolate dei carichi** affidati all'agente della riscossione, ovvero le **rottamazioni bis e ter**, in considerazione, da un lato, delle peculiari regole disciplinanti le adesioni *de quibus* e, dall'altro, della specifica previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 68 del decreto Cura Italia, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del comma 3 dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, non convertito in legge.

Infatti, la norma in parola ha differito al 31 maggio

2020 (1° giugno, essendo il 31 maggio un giorno festivo) i termini per il pagamento della rata delle rottamazioni scadente il 28 febbraio 2020, in realtà già scaduta alla data di emanazione del D.L. n. 9/2020, e del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020. Pur apprezzando lo sforzo, questa precisazione appare a chi scrive del tutto ultronea.

Proprio quest'ultimo riferimento consente però di fare una **riflessione aggiuntiva**. Infatti, la risposta fornita dall'Agenzia evidenzia chiaramente, come già anticipato, l'intento di non appesantire situazioni che risultavano ammaccate già prima della crisi legata alla pandemia, concedendo la possibilità di gestire la liquidità con maggiore respiro ed elasticità. Analogo intento si ravvisa anche nel differimento, seppur breve (al momento), del versamento delle rate legate alla adesione alle rottamazioni e al saldo e stralcio.

Sul punto, giova brevemente ricordare che non è stato disposto, invece, alcun analogo differimento per i versamenti delle rate dovute dai contribuenti che si sono avvalsi di altre previsioni contenute nel D.L. n. 119/2018, in particolare:

- definizione dei processi verbali (art. 1);
- chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 6);
- regolarizzazione degli errori formali (art. 9).

Se il parametro che ha guidato la scelta del legislatore è stato quello di arginare la generale e prevedibile crisi di liquidità, dimostrando attenzione nei confronti dei soggetti aderenti alla rottamazione, al saldo e stralcio o, a maggior ragione, a una transazione fiscale conseguenza di una dichiarata situazione di crisi, non si comprende davvero la ragione per cui la medesima "sensibilità" non possa (*rectius* debba) riguardare anche coloro che hanno aderito alla **definizione delle liti pendenti** e dei **processi verbali**, tralasciando la

regolarizzazione **degli errori formali** per l'esiguità degli importi mediamente dovuti.

La risposta a questo interrogativo non può però risiedere nell'applicazione dell'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 alle definizioni in questione, a mente del quale l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza, mentre nel caso della rottamazione delle cartelle non è previsto alcun ravvedimento per i versamenti tardivi. Ne discende, quindi, che il mancato pagamento di una rata inficia l'intera rottamazione, comportandone la decadenza e con essa la cancellazione dei benefici connessi, posto che si riattiverebbe l'attività di riscossione originaria del debito, da cui andrebbero solo defalcati, a titolo di acconto, gli eventuali versamenti già effettuati. Attività di riscossione cui, occorre precisare, non si applica ovviamente la **proroga biennale** disposta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (in particolare, dal comma 2), richiamato nella sua interezza dal comma 1 dell'art. 68 del decreto Cura Italia, ma non dal comma 3 che, come detto, si occupa appunto dello specifico differimento al 31 maggio 2020 delle rate dovute in base alle rottamazioni e al saldo e stralcio.

Pertanto, condiviso pienamente il principio di tentare di non far precipitare nessuno, per quanto possibile, nel baratro della illiquidità, si ritiene che tutti i conseguenti provvedimenti debbano avere un unico comune denominatore, funzionalmente ispirato alla parità di trattamento, perché mettere qualcuno nella condizione di cadere dalla padella alla brace non può certo essere l'auspicio per recuperare una mancata Pasquetta.

## Fisco

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto

## La TIA2 è un corrispettivo per un servizio assoggettabile ad IVA

di Orlando Lamonica - Avvocato in Roma

Con la sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale riguardante la natura privatistica o pubblica della TIA2 e quindi il conseguente assoggettamento a IVA. In passato il tributo è stato oggetto di varie iniziative di contribuenti che, ritenendo non dovuta l'imposta sul valore aggiunto su tali prestazioni ne hanno richiesto il rimborso. Per la Corte di Cassazione, la natura privatistica determina l'assoggettabilità a IVA della relativa prestazione patrimoniale.

Negli ultimi anni il legislatore è stato impegnato nella "defiscalizzazione" di molti prelievi di natura fiscale mediante la loro trasformazione in tariffe o canoni. Così è avvenuto per la TARSU mediante la trasformazione in TIA1, **tariffa di igiene ambientale** o per la TOSAP mediante trasformazione in COSAP, canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Il **regime fiscale dei rifiuti**, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), (D.Lgs. n. 507/1993) ha subito nel tempo numerose modifiche: la TARSU è stata sostituita dalla TIA1, tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. n. 22/1997), poi sostituita dalla TIA2, tariffa integrata ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), quindi la TARES, tributo comunale sui servizi (D.L. n. 201/2011), infine la TARI, tassa sui rifiuti (Legge n. 147/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014. È emblematica in tale contesto la vicenda della TIA2, sulla quale la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23949/2019) ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire se le relative somme debbano o meno essere assoggettate a IVA.

La TIA2 era dovuta da chiunque possedesse o detenesse a qualsiasi titolo **locali** o aree scoperte a uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producessero rifiuti urbani. Essa costituiva il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed era commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolte, sulla base di parametri, tenendo anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriale.

### I differenti orientamenti

Secondo un primo orientamento di legittimità (Cassazione n. 16332/2018) la TIA2 rappresenta un corrispettivo di natura privatistica, e non ha natura tributaria. Ne conseguirebbe l'**assoggettabilità** della

prestazione all'IVA.

In particolare, in base a tale orientamento la TIA2 si differenzia in modo significativo dalla TIA1, in quanto, da un lato, individua il **fatto generatore dell'obbligo del pagamento** nella **produzione di rifiuti**, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma la **natura di corrispettivo** della tariffa. Sotto questo ultimo profilo, la natura privatistica della TIA2 è stata definitivamente affermata dall'art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, in base al quale la natura della **tariffa non è tributaria**. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla entrata in vigore di tale norma, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Secondo un secondo orientamento (Cassazione n. 23949/2019) la TIA2, al pari della precedente TIA1, è dovuta in ragione del possesso o della detenzione di locali o aree atti alla produzione di rifiuti urbani e, in questo senso, che producano tale tipologia di rifiuti, normativamente parametrato a una **presuntiva produzione di rifiuti**, essendo commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta.

Da qui la possibile **natura tributaria** della prestazione e la rimessione alle SSUU per il contrasto giurisprudenziale.

### La vicenda

Nel caso di specie, era proposto un decreto ingiuntivo da parte di un contribuente, con il quale veniva richiesta la restituzione degli importi indebitamente incassati per diversi anni, a titolo di IVA, da parte della società gestore del servizio idrico e del servizio di igiene ambientale, nelle bollette di utenza domestica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) e sulla Tariffa Integrata Ambientale (TIA2).

Il giudice di pace respingeva l'opposizione da parte



della società. Avverso tale decisione proponeva appello, insistendo inizialmente per l'assoggettabilità ad IVA di entrambe le TIA (1 e 2) per poi concentrare l'atto di gravame soltanto sulla debenza dell'IVA sulla TIA2. La pronuncia di primo grado non veniva riformata ed i giudici di appello, dando per scontata la **non assoggettabilità a IVA** della TIA1 sulla base di un **costante orientamento** in ragione della **natura tributaria della tariffa**, connotata da elementi autoritativi oltre che dall'assenza di un rapporto sinallagmatico tipico delle prestazioni soggette ad IVA, ritenevano che in riferimento alla **TIA2** si dovesse giungere a un'**analoga conclusione**. Essendo la TIA2 un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della TIA e avendo le due tariffe natura omogenea e tributaria, al di là della dichiarata natura di corrispettivo della TIA2, non essendo dirimente il dato testuale.

Il gestore decideva di ricorrere in Cassazione sostenendo la diversa natura dei prelievi, tributaria la TIA1, in quanto correlata alla mera occupazione o detenzione di locali ed aree e dovuta anche in assenza di produzione di rifiuti e dunque non assoggettata ad IVA e, al contrario, di corrispettivo la TIA2 in quanto correlata all'effettiva produzione di rifiuti e dovuta soltanto in tale evenienza così da doversi assoggettare ad IVA. La III Sezione civile alla luce dell'evidente contrasto giurisprudenziale vigente in materia, rimetteva la questione all'alto Consesso.

### La decisione delle SSUU

I giudici di legittimità innanzitutto chiariscono che l'art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2) a differenza dell'art. 49, D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1) individua il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della TIA2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all'effettiva fruizione del servizio, e, diversamente dal passato, assegna natura di corrispettivo alla tariffa parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei

rifiuti prodotti.

Di conseguenza, anche se il pagamento della TIA2, come quello della TIA1 è obbligatorio per legge, la **natura privatistica** della tariffa consente di ritenere il **prelievo assoggettabile a IVA** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la configurazione privatistica della tariffa TIA2 per la Corte è confermata dall'**inerenza** della stessa con un rapporto giuridico che registra la coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficiario dell'attività di chi eroga il servizio, come elementi che concorrono a configurare dei reciproci obblighi tipici del rapporto sinallagmatico.

La natura non tributaria ma di corrispettivo privatistico della TIA2 per le SS.UU. è stata colta peraltro da altra sentenza già pronunciata, sempre dalle SS.UU., ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1839 che sempre in tema di TIA2 ma riguardante il profilo della giurisdizione, nel senso che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in tema di TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 12/2006, ha inteso evidenziare che vengono in rilievo quali elementi di riconoscimento della natura propria della tariffa, la produzione dei rifiuti, la qualificazione del prelievo in termini di "corrispettivo" di un servizio (quello della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

### In conclusione

Per la Corte, la qualificazione della TIA2 non si esaurisce in una operazione meramente nominalistica ma si salda con la disciplina originaria della medesima tariffa diversa da quella dettata dal legislatore per la TIA1 nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici di riconoscimento, in coerenza con il principio di matrice europea del "**chi inquina paga**" e con la definizione in termini di corrispettivo del prelievo stesso. La natura privatistica dunque determina l'assoggettabilità ad IVA della relativa prestazione patrimoniale.

Fisco

Dal CNDCEC

## Esame di stato commercialisti: un'unica prova orale a distanza

A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, per la prima sessione dell'anno 2020 l'esame di Stato delle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale è costituito, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza. Lo ha previsto il Ministero della Università con D.M. 29 aprile 2020, n. 57. Il Decreto prevede che gli atenei devono garantire che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 42 del 7 maggio 2020 riguardante lo svolgimento della prima sessione degli **esami di Stato** delle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale.

In particolare, a causa dell'**emergenza** sanitaria in corso, il Ministero della Università ha pubblicato il decreto recante le "modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate, di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale", D.M. 29 aprile 2020, n. 57. Il decreto prevede che per la prima sessione dell'anno 2020 l'esame di Stato è costituito, da un'unica **prova orale** svolta con modalità a distanza.

Il decreto prevede che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è costituito, per la **prima sessione** dell'anno 2020, da un'unica **prova orale** svolta con modalità a distanza.

Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei devono garantire che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle **competenze**, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Il decreto è stato emanato in virtù del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" che ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite

l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, **dottore commercialista** ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Inoltre il Decreto Legge prevede la possibilità di individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese **modalità a distanza**, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 07/05/2020, n. 42

Fisco

Dalla Corte di Giustizia UE

## Soggetto passivo dell'IVA: il prestatore di servizi non deve accertare la stabile organizzazione

Non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, pretendendo che esso indagheri sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata. Pertanto, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che, l'esistenza nel territorio di uno Stato membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa riunite n. C-547/18 per fornire chiarimenti in merito al concetto di **stabile organizzazione** e, in particolare se, dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell'Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l'esistenza di una stabile organizzazione che esercita un'attività economica in Polonia ai sensi dell'articolo

44

della direttiva (2006/12) e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (n. 282/2011). E, nel caso di risposta negativa alla prima questione, se un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell'Unione europea e la controllata al fine di stabilire se la prima società abbia una stabile organizzazione in Polonia.

### Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 7 maggio 2020, rileva innanzi tutto che l'articolo 44 della direttiva 2006/112 stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la **sede della propria attività economica**. Tuttavia, nella seconda parte lo stesso articolo prevede che se detti servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.

Inoltre ai sensi dell'articolo 11 del regolamento d'esecuzione n. 282/2011, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

L'esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non **può essere desunta**, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possiede una controllata.

Se dell'esame della natura e dell'utilizzazione del servizio fornito al soggetto passivo destinatario non è possibile di identificare la stabile organizzazione di tale destinatario di servizi, occorrerà esaminare, se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Nel caso estremo in cui non sia possibile identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

Ad ogni modo ritenendo che non si possano accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, pretendendo che esso indagherà sui rapporti

contrattuali tra una controllante e la sua controllata, la Corte di Giustizia UE dichiara che, l'esistenza nel territorio di uno Stato membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possiede una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 07/05/2020, causa n. C-547/18

### Fisco

Da ARERA

## Coronavirus e attività economiche: le regole per la riduzione dei corrispettivi sui rifiuti

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono state previste le nuove regole per la riduzione della tariffa sui rifiuti. La delibera di ARERA del 5 maggio 2020 prevede con riguardo ai corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per tipologie di utenze non domestiche, in virtù del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività e specifiche forme di tutela per quelle domestiche.

ARERA ha pubblicato in data 7 maggio 2020 la delibera del 5 maggio 2020 avente ad oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle **utenze** del servizio di gestione integrata dei **rifiuti**, anche differenziali, urbani ed assimilati, alla luce **dell'emergenza da COVID-19**.

Con questo provvedimento l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha individuato le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di **utenze** derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare **l'emergenza da COVID-19**.

Nello specifico la delibera prevede, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di **gestione integrata dei rifiuti**, urbani e assimilati, alcuni **fattori di rettifica** per talune tipologie di utenze non domestiche, in virtù del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di

rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche.

### Utenze non domestiche

Il provvedimento prevede l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni **fattori di rettifica** per talune tipologie di **utenze non domestiche**, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

Di conseguenza si stabilisce che:

-per le tipologie di attività di **utenze non domestiche** enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la **quota variabile** della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un **fattore di correzione** a riduzione dei valori;

-per le tipologie di attività di **utenze non domestiche** enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile. Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.

-Se non trovano applicazione le tabelle e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.

### Utenze domestiche disagiate

La delibera prevede inoltre che fino a quando non sia data attuazione alla disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'**agevolazione tariffaria** alle **utenze domestiche** economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle

condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

ARERA, delibera 05/05/2020

### Fisco

Ai tempi del Coronavirus

## Professionisti: 12 best practices per salvare il rapporto con i clienti

Per aumentare l'efficienza e limitare al massimo i costi, economici e non, che incombono sugli studi professionali (soprattutto quelli che stanno lavorando, in questo periodo di emergenza da Covid-19, in smart working), è sempre più necessario approntare un sistema standardizzato di gestione delle relazioni. Le materie da tenere in considerazione sono molteplici: dall'organizzazione del lavoro ai sistemi di monitoraggio e controllo fino ad aspetti psicosociali. 12 best practices possono aiutare gli studi professionali a generare circoli virtuosi che leghino sempre di più i rapporti collaborativi tra professionista, collaboratori e clienti.

Ogni studio professionale vive quotidianamente un insieme di rapporti personali e lavorativi tra persone differenti che collaborano allo scopo di ottenere dei risultati chiari e concreti:

- da un lato il **professionista** e il suo **team di collaboratori**, che puntano a fornire il miglior supporto possibile agli assistiti;

- dall'altro lato i **clienti**, che necessitano di aiuto e consiglio nel gestire le proprie aziende e raggiungere i propri scopi imprenditoriali.

Da qui nascono ogni giorno **centinaia di interazioni** che possono generare effetti, positivi e negativi, tanto nella vita dello studio quanto in quella delle persone coinvolte. Interazioni che, in un contesto di mancanza del contatto fisico e della comunicazione extra-verbale, possono generare **fraintendimenti, incomprensioni e imprecisioni**.

Al fine di aumentare l'efficienza e limitare al massimo i costi, economici e non, derivanti da aspettative, errori, arrabbiature, perdite di fiducia e incomprensioni varie, diventa quindi indispensabile approntare un **sistema standardizzato di gestione delle relazioni**.

Fornire una disamina esaustiva di tutte le possibili configurazioni di un sistema di tale tipo è un impegno

davvero titanico, in quanto le materie da tenere in considerazione sono molteplici e vanno dall'organizzazione del lavoro, ai sistemi di monitoraggio e controllo, ad aspetti più squisitamente psicosociali.

Per brevità quindi ci soffermeremo su **12 best practices** utili nella vita di qualunque studio e indispensabili per riuscire a generare dei circoli virtuosi che leghino sempre di più i rapporti collaborativi tra professionista, collaboratori e clienti.

Le best practices sono distinte in base alla **fase in cui si trova il ciclo relazionale** in modo da individuare gli aspetti su cui porre maggiore attenzione nei rapporti con il singolo cliente:

- fase 1 - conoscere il cliente;
- fase 2 - capire il cliente (e farsi capire);
- fase 3 - ispirare autorevolezza al cliente
- fase 4 - fidelizzare il cliente.

Scopri di più! [Scarica il WhitePaper 12 best practices che possono salvare i rapporti con i clienti](#)

*A cura della Redazione*



Lavoro e Previdenza  
Formazione professionale

## Tirocini extracurricolari: gestione a 3 vie ai tempi del Coronavirus

di Paolo Bertuletti - Assegnista di ricerca Università di Modena e Reggio Emilia, di Matteo Colombo - Ricercatore ADAPT

Il lockdown ha comportato non poche difficoltà ai tirocinanti extracurricolari, spesso giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro. Tali percorsi non sono regolati da un contratto di lavoro, ma da convenzioni tra l'ente promotore e l'ente ospitante, con l'obiettivo primario di attuare un periodo di formazione e orientamento in ambito lavorativo. Le Regioni e le Province Autonome hanno imposto, in linea generale, la sospensione dei tirocini, senza tuttavia escludere la possibilità della loro interruzione anticipata. Ma c'è un'altra strada percorribile: quella dello svolgimento a distanza.

Tra le categorie particolarmente colpite dalla **sospensione delle attività produttive** poco si è parlato dei **tirocinanti extracurricolari** che nel 2017 erano, in Italia, circa 350.000 (dati ANPAL), spesso giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro.

Questi percorsi non sono regolati da un contratto di lavoro, ma da **convenzioni** tra un ente promotore e un ente ospitante, e hanno come obiettivo quello di permettere lo svolgimento di un **periodo di formazione e orientamento** svolto in assetto lavorativo: i tirocinanti sono quindi esclusi dalle tutele e dalle misure previste per i lavoratori subordinati e autonomi.

Verranno quindi esposte, di seguito, le principali **criticità e possibilità operative** per la loro corretta gestione in questo periodo emergenziale.

### Sospensione o interruzione anticipata dei tirocini extracurricolari

Il tirocinio extracurricolare non può continuare in presenza, in quanto il tirocinante non può recarsi presso il proprio ente ospitante: il **D.P.C.M. del 9 marzo 2020** ha infatti vietato su tutto il territorio nazionale gli **spostamenti** non «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero [...] motivi di salute» (art. 1 c. 1), disposizione confermata, dal **DPCM 26 aprile 2020**, che ha soltanto aggiunto tra i motivi che giustificano gli spostamenti per «incontrare i congiunti», l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini, nonché l'attività sportiva e motoria (art. 1, comma 1). Il tirocinio extracurricolare, come già ricordato, «non si configura come un rapporto di lavoro» (così l'art. 1 delle Linee guida sui tirocini approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017) e, dunque, non può giustificare lo spostamento del tirocinante dalla propria abitazione **all'ente ospitante**.

Sul punto sono intervenute le Regioni e le Province

Autonome, a cui spetta la competenza esclusiva della regolamentazione e gestione dei tirocini extracurricolari (cfr. Sent. Cort. Cost. n. 287 del 2012). Con delibere e note esplicative esse hanno indicato le soluzioni percorribili per gestire l'emergenza e per evitare che gli operatori reagissero in maniera inappropriata a questa situazione inedita. Visto il blocco generalizzato degli spostamenti, esse hanno imposto, in linea generale, la sospensione dei tirocini, senza tuttavia escludere la possibilità della loro interruzione anticipata da parte dei soggetti coinvolti.

Con «**sospensione**» si intende un'**interruzione temporanea del percorso**, il quale sarà ripreso una volta concluso questo periodo emergenziale e la cui durata sarà prolungata di conseguenza: è una possibilità già contemplata nelle Linee guida e nelle normative regionali per chiusure aziendali superiori ai 15 giorni, e che molte Regioni hanno imposto per contenere il contagio.

Durante il periodo di sospensione i tirocinanti **non percepiranno l'indennità** prevista dalla loro convenzione.

Con «**interruzione**», invece, si intende la possibilità sempre a disposizione del soggetto promotore e del soggetto ospitante di interrompere, e quindi **concludere, anticipatamente, il tirocinio**, a causa dell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi inizialmente previsti. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto ospitante che si occupa di organizzare e gestire eventi durante la primavera-estate, i quali sono stati tutti cancellati per evitare assembramento di persone: il tirocinio inizialmente attivato e le connesse esperienze formative sono irrealizzabili ora e, presumibilmente, anche nei mesi successivi al lockdown, non può quindi prevedersi una semplice sospensione.

### Svolgimento a distanza

Rimane, infine, un'ultima soluzione, dopo quelle della

sospensione e dell'interruzione anticipata del tirocinio extracurricolare: il suo svolgimento a distanza. Tale soluzione è praticabile **solo nelle Regioni che hanno concesso questa possibilità** e per le imprese che hanno organizzato la propria attività in modalità agile. Così avviene, per esempio, in diverse società di consulenza o istituti di credito.

È bene comunque ricordare che il soggetto ospitante non può impiegare tirocinanti per **mansioni ricoperte da lavoratori in ferie** (art. 5 delle Linee guida 2017) o per cui sono state attivate procedure di **cassa integrazione straordinaria o in deroga**, salvo diverse previsioni contenute negli accordi sindacali (art. 4), misure non infrequenti in questo periodo di fermo obbligato dalle attività produttive. In ogni caso, come stabilito dalle stesse disposizioni regionali, il tirocinio può avvenire a distanza solo se c'è un **accordo** fra le parti coinvolte (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e se tale modalità non ostacola il raggiungimento degli obiettivi fissati nel **Piano Formativo**, che andrà comunque modificato, qualora si optasse per tale soluzione.

Infine, il ricorso al tirocinio a distanza non toglie gli **obblighi in materia di salute e sicurezza** verso i tirocinanti, soggetti equiparati sotto questo riguardo agli altri lavoratori (D.lgs. 81/2008 art. 2 comma 1).

Infatti, le Linee guida del 2017 e le normative regionali prevedono che il soggetto ospitante assicuri i tirocinanti contro gli infortuni e la **responsabilità civile verso terzi** anche per attività svolte fuori dalla propria sede. Si deduce, quindi, che esso abbia una responsabilità per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti mentre questi svolgono da remoto le attività connesse al tirocinio. Si pensi, ad esempio, ai rischi connessi all'**uso dei videoterminali** oppure alla conformità rispetto alle norme di sicurezza vigenti delle apparecchiature fornite al tirocinante.

### Conclusioni

In conclusione, è alle diverse **disposizioni regionali** che bisogna guardare, stanti le possibilità sopra richiamate, per capire, concretamente, come gestire i tirocini extracurricolari in questo periodo emergenziale e con un quadro normativo in costante evoluzione. In particolare, è necessario agire nel tentativo di **tutelare e promuovere l'esperienza formativa** del tirocinante, la quale, per la sua peculiarità, si colloca su di un piano diverso rispetto alle prestazioni offerte dagli altri lavoratori, e come tale va gestita: altrimenti, verrebbe meno la ragione per la quale si è scelto di ricorrere a tale istituto, e sarebbe preferibile l'assunzione del giovane o il ricorso ad altra fattispecie.

## Lavoro e Previdenza

Per i mesi di aprile e maggio 2020

## Bonus 600 euro: il decreto Maggio estende la platea dei beneficiari

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Bonus 600 euro a condizioni invariate per il mese di aprile ed elevati a 1.000 euro per la mensilità di maggio, ma solo in presenza di specifici paletti legati alla riduzione di fatturato o del reddito rispetto al 2019. Ed inoltre, tutela estesa a nuove categorie di lavoratori. Sono queste, in estrema sintesi, le direttrici di azione che il Governo intende seguire nel decreto Maggio, all'esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Quali categorie di lavoratori avranno diritto al bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 e a quali requisiti, secondo la bozza del decreto Maggio?

La bozza del decreto Maggio ha previsto la possibilità di erogare, ai medesimi soggetti indicati dal decreto Cura Italia e ad altri ulteriori lavoratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di tutela, una **indennità una tantum** anche per i mesi di **aprile** e di **maggio 2020**.

Per quanto non cambino i requisiti previsti, in capo ai lavoratori, per la fruizione del bonus del mese di aprile, il Governo (sempre secondo i contenuti della bozza di decreto) ha fissato, per il contributo di maggio, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate **evidenze di difficoltà** che i lavoratori dovranno dichiarare e che l'INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le categorie di lavoratori ed i requisiti per ricevere il bonus. Ricordo che le indennità non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate dall'INPS in unica soluzione.

### Titolari di partita IVA

#### Aprile

Ai titolari di partita IVA la bozza di decreto riconosce un bonus di **600 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- **partita IVA attiva** alla data del 23 febbraio 2020,
- iscritti esclusivamente alla **Gestione separata** (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di **trattamento pensionistico** diretto.

#### Maggio

Ai titolari di partita IVA è previsto un bonus di **1.000 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- **partita IVA attiva** alla data di entrata in vigore del decreto Maggio,
- iscritti esclusivamente alla **Gestione separata** (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di **trattamento pensionistico** diretto,
- che abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

### CO.CO.CO.

#### Aprile

Ai **collaboratori coordinati e continuativi** la bozza del decreto Maggio riconosce un bonus di **600 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- **collaborazione attiva** alla data del 23 febbraio 2020,
- iscritti esclusivamente alla **Gestione separata** (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),
- non titolari di **trattamento pensionistico** diretto.

#### Maggio

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuta un'indennità di **1.000 euro**.

Questi i **requisiti** previsti da legislatore:

- iscritti esclusivamente alla **Gestione separata**,
- non titolari di **trattamento pensionistico** diretto,
- titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto maggio.

### Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

#### Aprile

Agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di **600 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- iscritti alle **gestioni speciali dell'AGO**,
- non titolari di un **trattamento pensionistico** diretto,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

#### Maggio

Agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,

mezzadri, imprenditori agricoli professionali, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli è riconosciuta una indennità di **1.000 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che, in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall'Autorità per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano **cessato la propria attività** o abbiano subito una comprovata riduzione di **almeno il 33% del fatturato** o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019.

### Lavoratori stagionali del settore turismo

#### Aprile

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di **600 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- qualora abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro**, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo del turismo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020),
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020,
- non siano titolari dell'**indennità di disoccupazione NASpI**.

La bozza del decreto Maggio riconosce anche ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli altri requisiti sono i medesimi dei lavoratori dipendenti.

#### Maggio

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo è riconosciuta un'indennità pari a **1.000 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Maggio,
- non siano titolari di pensione,
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto Maggio,
- non siano titolari dell'indennità di disoccupazione NASpI, sempre alla data di entrata in vigore del decreto Maggio.

La medesima indennità è riconosciuta dalla bozza del

decreto Maggio ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI.

### Lavoratori stagionali degli stabilimenti termali

#### Aprile

Ai lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di **600 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo degli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020),
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto,
- non devono essere titolari di **rapporto di lavoro dipendente** alla data del 17 marzo 2020,
- non siano titolari dell'indennità di disoccupazione NASpI.

È riconosciuta anche ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

#### Maggio

Ai lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità pari a **1.000 euro**.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° (gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio,
- **non siano titolari di pensione**,
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto maggio,
- non siano titolari dell'indennità di disoccupazione NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente,

né di NASPI.

### Lavoratori stagionali

#### Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali la bozza del decreto Maggio riconosce un'indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a **600 euro** per ciascun mese.

Questi i **requisiti** previsti da legislatore:

- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- che non siano titolari di pensione.

### Lavoratori intermittenti

#### Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori intermittenti (cd. "a chiamata") è riconosciuta un'indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a **600 euro** per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020,
- che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente,
- che non siano titolari di pensione.

### Lavoratori autonomi

#### Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori autonomi, **privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la bozza del decreto Maggio riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a **600 euro** per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c.,
- che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020,
- per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile,
- che non siano titolari di altro contratto di **lavoro subordinato** a tempo indeterminato,

- che non siano titolari di pensione.

### Incaricati alle vendite a domicilio

#### Aprile e maggio 2020

Agli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998, la bozza del decreto Maggio riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a **600 euro** per ciascun mese.

Questi i **requisiti** previsti da legislatore:

- titolari di **partita IVA attiva** e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- con **reddito annuo 2019** derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,
- che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- che non siano titolari di pensione.

### Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo la bozza del decreto Maggio riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a **600 euro** per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

- iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,
- abbiano almeno **15 contributi giornalieri** versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro,
- che non siano titolari di pensione,
- che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

### Presentazione della domanda

Salvo diverse indicazioni dell'INPS, che verranno fornite dall'Istituto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Maggio, la domanda, con annessa **autocertificazione** circa il possesso dei requisiti, va presentata all'INPS in **modalità telematica anche in forma semplificata**.

Le possibili **credenziali di accesso**, al fine di effettuare la domanda all'Istituto, sono le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

**Leggi anche Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti**

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle predette credenziali, la domanda potrà essere effettuata avvalendosi della modalità semplificata che consente ai cittadini la compilazione e l'invio on line della domanda previo inserimento della **sola prima parte del PIN dell'INPS**, ricevuto via SMS o e-mail dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN potrà essere effettuata attraverso



i seguenti **canali**:

- sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, può rivolgersi all'INPS, chiamando il suo Contact Center per la validazione della richiesta.

**Leggi anche** Bonus autonomi e partite IVA: l'INPS spiega come presentare le domande

Nel caso in cui il soggetto possieda un **PIN con password scaduta o smarrita**, può comunque accedere

alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

In alternativa, i lavoratori possono richiedere l'indennità avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti, in modo da effettuare le opportune verifiche.

Qualora la richiesta arrivi da un **percettore di reddito di cittadinanza**, l'indennità verrà erogata fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INL

## Inquadramento previdenziale: quali criteri seguire nella classificazione delle imprese

di Temistocle Bussino - Componente Centro Studi Attività Ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti per la corretta individuazione dell'inquadramento previdenziale delle imprese, con la finalità di unire in maniera organica, per la prima volta, una serie di tematiche decisamente complesse. In particolare, con la circolare n. 1 del 2020, sono state analizzate alcune criticità di classificazione delle attività per i settori industria, artigianato e agricoltura e problematiche sorte con riferimento alle attività plurime. Sono state infine fornite indicazioni per l'individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione.

La **classificazione** delle **attività lavorative** rientra tra i compiti assegnati all'**INPS**. La materia ha subito nel corso degli anni un'evoluzione costante in ragione del continuo mutamento del tessuto produttivo del nostro Paese, e non è un caso che vi siano stati numerosi interventi sia da parte della Cassazione sia da parte

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In un quadro così vasto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la **circolare n. 1/2020**, ha ritenuto opportuno predisporre un **ampio vademecum**, con la raggiunta finalità di unire in maniera organica, per la prima volta, una serie di tematiche decisamente complesse.

**Classificazione dei datori di lavoro (Legge 88/89, Art. 49)**

- settore **industria**, per le attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua, dell'edilizia, dei trasporti e comunicazioni, delle lavanderie industriali, della pesca, dello spettacolo, nonché per le relative attività ausiliarie;
- settore **artigianato** (L. 443/85);
- settore **agricoltura** (2135 c.c.; art. 1 L. 778/86);
- settore **terziario**, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, per le attività professionali ed artistiche, nonché per le relative attività ausiliarie;
- settore **credito**, assicurazione e tributi, per le attività bancarie e di credito, assicurative, esattoriale

Nella pratica, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare il **codice dell'attività economica esercitata** in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007. Successivamente, l'INPS associa a ciascuna attività un codice statistico contributivo, denominato C.S.C. e il **codice di autorizzazione** (CA). L'insieme di tutti i codici attribuiti definisce il **regime contributivo** dell'azienda e quindi l'aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi.

Alcune criticità dei vari settori di inquadramento

**Industria**

L'accertamento della natura industriale di un'impresa deve evidenziare, di norma, un'attività economica organizzata per la **realizzazione** di un **prodotto nuovo** in cui l'attività prevalente consiste nella trasformazione della materia prima, anche senza modificazioni delle sue proprietà intrinseche. Rientrano nel settore, inoltre, le attività di produzione di servizi aventi caratteristiche proprie delle lavorazioni industriali (ad

es. le attività estrattive o servizi di pulizia svolti con macchinari complessi).

**Artigianato**

L'imprenditore artigiano svolge abitualmente e professionalmente l'impresa con piena responsabilità, apporta in **misura prevalente** il **proprio lavoro**, anche manuale, nel processo produttivo ed esercita un'attività diretta alla **produzione di beni e servizi**, con esclusione delle attività agricole e commerciali.

E' necessario valutare una serie di indici (prevalenza del lavoro manuale del titolare, limiti dimensionali dell'impresa...). Il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa si perfeziona a seguito dell'iscrizione all'**Albo delle imprese artigiane**.

Nel caso in cui si accerti un'attività artigiana "in nero" il personale ispettivo deve comunicare gli esiti dell'accertamento alle Commissioni provinciali dell'Artigianato, ma nelle more della decisione delle menzionate Commissioni, l'imprenditore viene comunque iscritto alla gestione previdenziale artigiani.

**Agricoltura**

Numerose sono le casistiche illustrate dalla **circolare**

n. 1/2020 da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Con specifico riferimento ai rapporti tra **attività agricola e agriturismo**, risulta necessario che l'attività agricola risulti prevalente rispetto a quella di ricezione e di ospitalità. Infatti, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di **"connessione e complementarietà"** con esse.

Per inquadrare i settori di riferimento, l'indagine ispettiva andrà svolta valutando in particolare i seguenti elementi:

- ? **attività svolta** in concreto nella realtà aziendale, da riportarsi analiticamente nei verbali ispettivi;
- ? **dichiarazioni testimoniali dei lavoratori** e del datore di lavoro descrittive delle modalità di effettivo svolgimento delle lavorazioni;
- ? **documentazione contabile e fiscale** (bilanci, fatture emesse, schede contabili ecc.);
- ? Documento di valutazione del rischio (**DVR**) e **visura camerale**.

### Attività plurime e attività ausiliarie

Le questioni sulla determinazione in concreto della classificazione dei datori di lavoro coinvolgono poi problematiche che attengono all'**individuazione dell'attività prevalente** nel caso di attività svolte in modo promiscuo da un complesso aziendale.

Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro eserciti più attività rientranti in diversi settori e le stesse siano svolte presso unità produttive dotate di autonomia organizzativa, con finalità e rischi produttivi diversi, alle stesse deve essere applicato un **distinto inquadramento previdenziale**.

Se, al contrario, le diverse attività svolte dal datore di lavoro non sono dotate di autonomia organizzativa ma sono, piuttosto, collegate l'una alle altre da un **rapporto di connessione e accessorietà** (attività promiscue o attività ausiliarie) si applica il principio della prevalenza.

Se le singole attività sono svolte esclusivamente a favore di aziende del gruppo industriale al quale appartengono, assumono la natura di attività ausiliarie, nel senso sopra esplicitato, in quanto finalizzate ad agevolare lo svolgimento dell'attività produttiva del gruppo.

**Esempio:** in riferimento alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie con attività plurime, esercitate in regime di autonomia gestionale, l'INPS ha ravvisato la possibilità di apertura di due distinte posizioni contributive: una nel Settore Artigianato per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di produzione; l'altra nel Settore Commercio per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di vendita

### Contratto collettivo da applicare

Il profilo dell'inquadramento presenta poi connessioni dirette con la contrattazione collettiva e con le scelte datoriali di applicazione della normativa contrattuale di riferimento. Sotto questo profilo, costituisce uno dei fronti di maggior impegno in sede ispettiva.

Infatti, tale inquadramento ha ricadute sulla individuazione del **CCNL applicabile** ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (imponibile minimo). In sostanza, qualora in sede di verifica ispettiva si riscontri che l'applicazione di un contratto sia finalizzata esclusivamente all'abbattimento del costo del lavoro rispetto ad un CCNL comparativamente più rappresentativo riferibile ad una "categoria" specifica di servizi sistematicamente prestati dall'azienda, si ritiene che quest'ultimo CCNL sia quello di riferimento ai fini previdenziali.

**Esempio:** un'impresa, costituita esclusivamente da un geometra ed un dipendente con mansioni di segreteria, inquadrata nel settore edile ma che, in concreto, subappalta integralmente ogni attività produttiva occupandosi esclusivamente della vendita degli immobili realizzati dalle ditte subappaltatrici andrà reinquadrata dal Settore Industria Edile al Commercio, con conseguente applicazione di un differente CCNL.

## Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

## Aziende plurilocalizzate: domanda di Cassa integrazione in deroga (anche) su "CIGWEB"

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I datori di lavoro con unità produttive o punti vendita siti in 5 o più Regioni o Province autonome che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la Cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, si dovrà inviare domanda di integrazione salariale all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB". La domanda deve essere presentata per le singole unità produttive censite dall'INPS utilizzando il sistema del "ticket". Sono le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020.

Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, giungono le indicazioni dell'INPS a completare il quadro dell'iter di richiesta del trattamento di **cassa integrazione in deroga** per le unità produttive site in più Regioni o Province autonome.

Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l'Istituto (richiamando la precedente circolare n. 47/2020) infatti spiega alle imprese con **unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome** che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come chiedere i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al decreto-legge n. 18/2020, noto come decreto Cura Italia.

### Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020, la legge n. 27/2020 ha espressamente stabilito che, per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di Cassa integrazione in deroga possa essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali affidando ai successivi **decreti interministeriali di riparto delle risorse** il compito di definire il numero di regioni o province autonome in cui debbano essere localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro.

Attualmente il decreto di riparto delle risorse che definisce il numero di regioni o province autonome in cui devono essere localizzate le unità produttive per le aziende plurilocalizzate è il D.I del 24 marzo 2020, che fa riferimento a "datori aventi unità produttive in 5 o più regioni o province autonome".

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a fornire i chiarimenti con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020, spiegando, in particolare, che rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.

### Aziende con unità produttive site in meno di 5

#### Regioni o Province

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di 5 Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, **presso le Regioni** dove hanno sede le singole unità produttive.

#### Aziende con unità produttive site in più di 5 Regioni o Province

##### Primo step. Domanda al Ministero del lavoro

Al fine di semplificare le modalità di accesso alla Cassa integrazione in deroga, per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga viene riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate. Le domande devono essere presentate dalle aziende al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l'**ordine cronologico di presentazione** (Ministero del lavoro, circolare n. 8 del 4 aprile 2020) e inoltrate, in modalità telematica, tramite la **piattaforma CIGSonline** con la causale "COVID - 19 Deroga".

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale".

Le domande devono essere corredate:

- dall'**accordo sindacale**.

---

**N.B.** Sul punto si ricorda che l'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, come convertito in legge, esclude dall'obbligo di accordo sindacale, oltre ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti anche i **datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività** in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

---

- dall'**elenco nominativo dei lavoratori** interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, dal quale emerge la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione,

natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda, con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2020, ha fornito un foglio Excel da compilare e allegare alla domanda). **Istruttoria entro 30 giorni e provvedimento di concessione**

Una volta presentata la domanda, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la **sussistenza dei presupposti**, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene emanato il provvedimento di concessione nel rispetto dei limiti di spesa programmati che, per l'anno 2020, sono al momento pari a 120 milioni di euro.

Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione deve indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate.

#### **Secondo step. Domanda all'INPS**

Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, l'azienda deve inviare la domanda di integrazione salariale "modello IG\_15\_deroga" (cod. "SR100") all'INPS sulla **piattaforma "CIGWEB"**.

La domanda va presentata in relazione alle **singole unità produttive censite** dall'INPS anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. Va utilizzato il sistema del "ticket" indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.

L'Istituto, dopo aver effettuato l'istruttoria, emette l'autorizzazione **inviandola all'azienda a mezzo PEC**.

I datori di lavoro, ricevuto il provvedimento di autorizzazione, devono inoltrare all'INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, utilizzando il

**modello "SR41"** semplificato.

L'INPS ricorda che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41" semplificato) **entro 6 mesi** dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono **a carico del datore di lavoro inadempiente**.

Si fa presente che l'INPS, con il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, ha apportato alcune **semplificazioni procedurali** per il modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") disponendo - tra le altre novità - l'abolizione dell'obbligo di firma da parte del lavoratore.

#### **Aziende plurilocalizzate e novità del Cura Italia**

Da ultimo si ricorda che, a seguito delle modifiche della legge di conversione, nell'art. 22 del decreto Cura Italia sono confluite disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 DL 9/2020 (Ministero del lavoro, avviso del 30 aprile 2020) che prevedono l'estensione della CIGD in deroga:

- per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, ai datori di lavoro con unità produttive site nei **Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini** nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni

- e, al di fuori di questi casi, per un periodo aggiuntivo non superiore a 4 settimane, alle **regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni.



## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda

L'INPS, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto "Cura Italia", relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Istituto fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per il passaggio successivo alla ricezione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di autorizzazione: l'invio del modello "SR41" entro sei mesi, all'INPS, per la liquidazione dei pagamenti.

In sede di conversione del decreto "Cura Italia" sono stati inseriti specifici riferimenti al tema della tutela della **CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate**. In particolare, viene previsto che per i datori di lavoro con **unità produttive site in più regioni o province autonome** il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l'INPS ne fornisce le istruzioni operative.

### Presentazione della domanda

Le domande devono essere corredate dall'**accordo sindacale** e dall'**elenco nominativo dei lavoratori** interessati dalle **sospensioni o riduzioni di orario** dal quale emerge la quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time, il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS.

Il **provvedimento di concessione** è emanato con il richiamato decreto del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l'anno 2020, è al momento pari a

120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il **numero dei beneficiari coinvolti**, il **periodo dell'intervento** e le **ore complessivamente autorizzate**. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell'autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l'anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l'azienda invia la domanda di integrazione salariale "**modello IG\_15\_deroga**" (cod. "SR100") all'INPS sulla **piattaforma "CIGWEB"** con il sistema del "ticket" indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall'INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato più unità operative.

L'Istituto effettuata l'istruttoria, emette l'autorizzazione inviandola all'azienda a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.

### Modalità di pagamento

Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all'Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma "Sistema Unico" per la successiva emissione dell'autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l'autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all'azienda tramite PEC.

Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall'Istituto sulla piattaforma "Sistema Unico" con il **codice intervento "667"** e con il nuovo **codice evento "672"**.

Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41" semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se

successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Solo successivamente alla ricezione del **provvedimento di autorizzazione**, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del citato modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, circolare 07/05/2020, n. 53

### Lavoro e Previdenza

Analisi dei Consulenti del lavoro

## Covid-19: responsabilità penale dell'imprenditore per inosservanza delle norme

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 7 maggio 2020 analizza la normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione della emergenza da pandemia Covid-19, sottolineando che le misure delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all'articolo 2087 del codice civile. Poiché la legge attribuisce all'imprenditore il ruolo di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, la condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori e atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

**Le misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19** da mere raccomandazioni sono divenute vere e proprie norme precettive, la cui inosservanza può senza dubbio avere rilievi di natura penale. Secondo la norma del **codice civile**, contenuta nell'**articolo 2087**, "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Non c'è dubbio che questa rappresenti uno dei pilastri su cui si regge l'impalcatura della **responsabilità penale del datore di lavoro** che, pur in assenza di un fatto lesivo, non abbia attuato i **protocolli di protezione**.

L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro analizza tutta la normativa che attribuisce all'**imprenditore** il ruolo di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. La mancata adozione di strumenti e di **misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro** integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È, pertanto, penalmente sanzionata la condotta del datore di lavoro che ometta di adottare le **misure sanitarie** richiamate, perché egli è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, che presiedono la materia della **sicurezza sul lavoro**, a predisporre le migliori e anche atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

#### Responsabilità verso terzi

La mancata adozione delle misure sanitarie all'interno dell'**impresa** determina, inoltre, profili di responsabilità penale anche in riferimento alla posizione di tutti quei soggetti che vengano in contatto con le persone e l'**ambiente in cui è svolta l'attività professionale**, ad esempio i **clienti** e i **fornitori**. Ciò in base al principio secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate non soltanto per la **tutela dei lavoratori** nell'esercizio della loro attività, ma anche a **tutela dei terzi** che si trovino **nell'ambiente di lavoro**, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Tuttavia, è necessario che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'**inosservanza delle norme**.

Nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell'ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del **reato di lesioni personali** gravi o gravissime e, comunque aggravate dall'averle commesse con la violazione delle **norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** o, nel caso di decesso, di **omicidio per colpa grave**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,

approfondimento 07/05/2020

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Cassa integrazione: bonifico diretto presso Poste Italiane in caso di IBAN errato

Nel messaggio n. 1904 del 2020 l'INPS rilascia le procedure di gestione finalizzate a favorire la tempestiva erogazione dell'integrazione salariale in presenza di codici IBAN, indicati nelle domande di liquidazione della prestazione, che risultano non corretti o non validati dagli Istituti di credito e da Poste Italiane. Nella attuale situazione emergenziale, in considerazione della necessità di rendere disponibili al lavoratore le somme dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in presenza degli errori suddetti il pagamento verrà effettuato attraverso l'utilizzo del bonifico domiciliato. L'Istituto procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul modello SR41/SR43 e valorizzando l'erogazione della prestazione mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Con il messaggio n.1904 del 07 maggio 2020, l'INPS avvisa che prima di procedere al pagamento delle prestazioni di natura pensionistica e non pensionistica, effettua in via telematica il controllo finalizzato ad accertare la **correttezza del codice IBAN** dello strumento di riscossione, nonché l'intestazione o la cointestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione.

Nella fase di **liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto** come Cigo/Aso/Cigd/Cisoa, si registrano casi in cui non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l'IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43). Si registrano anche casi di coordinate bancarie che risultano errate, in particolar modo per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti ovvero non più in uso.

Gli errori determinano ritardi nel pagamento della prestazione, in quanto comportano la necessità di richiedere all'azienda o all'intermediario della stessa di correggere l'errore riscontrato. Ciò comporta la necessità di variare la domanda già presentata per la liquidazione delle prestazioni.

Nella situazione emergenziale in atto, in considerazione

della necessità di rendere disponibili al lavoratore le somme dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in presenza degli errori suddetti il pagamento verrà effettuato attraverso l'utilizzo del **bonifico domiciliato**.

Pertanto, l'operatore dell'Istituto, nei casi di IBAN non corretti o non validati dal **circuito bancario** o di **Poste Italiane**, procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul **modello SR41/SR43**, e valorizzando l'erogazione della prestazione mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Una volta disposto dall'Istituto il bonifico, il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di notifica del pagamento e poi la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio, comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43, con la quale può recarsi a riscuotere l'integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale.

Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può accedere al "Riepilogo pagamenti" del servizio "Fascicolo previdenziale del cittadino", per verificare e stampare il pagamento disposto, con l'importo, seguendo il seguente percorso:

- [www.inps.it](http://www.inps.it) > "Home";
- cercare "Fascicolo previdenziale del cittadino";
- aprire, tra i risultati restituiti dalla ricerca, il servizio "**Fascicolo previdenziale del cittadino**" e inserire nella maschera di autenticazione il proprio codice fiscale e le proprie credenziali (PIN dispositivo o SPID o CIE o CNS);
- nel Menu del servizio a sinistra selezionare: "Prestazioni" > "Pagamenti";
- nella sezione "Pagamenti" verificare nel "Riepilogo dei pagamenti" l'importo dell'ultimo pagamento da riscuotere;
- stampare il riepilogo pagamenti con l'apposita funzione del menu a sinistra del "Fascicolo previdenziale del cittadino", per esibirlo all'ufficio postale.

Per i pagamenti relativi alle **successive mensilità dell'integrazione salariale**, il lavoratore potrà comunque avvalersi dell'accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN, purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo codice IBAN al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi SR41/SR43 da trasmettere all'Istituto.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/05/2020, n. 1099

## Lavoro e Previdenza

Dai Consulenti del lavoro

## Contagio da Covid-19: serve introdurre uno scudo penale per i datori di lavoro

Sul tema dell'infortunio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e sui possibili effetti penali per l'imprenditore, il Direttore Generale INAIL, Giuseppe Lucibello, ha dichiarato che l'INAIL sarà a disposizione del decisore politico per suffragare l'ipotesi di introdurre uno scudo per i datori di lavoro che abbiano diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per la prevenzione del contagio. Tale scudo penale può essere una scelta ragionevole per milioni di imprese che rischiano di non reggere i costi derivanti da eventuali sanzioni correlate all'inosservanza delle misure anti-contagio.

I Consulenti del Lavoro che, nel corso della trasmissione di oggi di "Diciottominuti- uno sguardo sull'attualità", in onda sul sito e sulle pagine social di Categoria, hanno sottoposto la questione trattata nell'approfondimento della Fondazione Studi del 07 maggio 2020, "I possibili effetti penali per inosservanza delle normative da parte dell'imprenditore", al Direttore Generale INAIL, **Giuseppe Lucibello**. L'equiparazione tra infortunio sul lavoro e **contagio da Covid-19**, meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL, potrebbe condurre a sanzionare l'imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni e omicidio colposo nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave. La responsabilità penale ricadrebbe sul datore anche qualora non sia oggettiva. Si osservano dunque diversi punti critici tra cui, la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Così come di escludere con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio. Senza poi contare i casi dei soggetti asintomatici.

E' necessario, dunque, introdurre una norma che escluda la **responsabilità del datore di lavoro**, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei prestatori di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale.

Per la i Consulenti del lavoro è necessario prevedere delle garanzie certe per tutti gli imprenditori, già pesantemente colpiti in termini economici da questa emergenza sanitaria, che nella fase di riapertura si sono ritrovati a sostenere un costo elevatissimo in termini di messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro.

Milioni di imprese rischiano di non reggere i costi che potrebbero anche derivare da eventuali sanzioni correlate all'inosservanza delle misure anti-contagio. Introdurre una sorta di **scudo penale** per le imprese diligenti "non sembra una scelta irragionevole" anche al Direttore Generale dell'INAIL **Lucibello** il quale, nel corso della trasmissione, ha dichiarato che certamente non potrà essere l'INAIL a proporlo, ma che "l'Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere".

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del lavoro, comunicato stampa 07/05/2020

## Lavoro e Previdenza

Per la tutela dei lavoratori

## Covid-19: compiti e funzioni del medico competente in azienda

Nella circolare del 29 aprile 2020, il Ministero della Salute definisce compiti e funzioni del medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le RIs/RIst per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi e dal Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. In particolare, nella Fase 2, i medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale.

Il Ministero della Salute, con la circolare del 29 aprile 2020, in vista del riavvio dell'attività lavorativa nella fase di pandemia contrassegnata dalla convivenza con il **Coronavirus** è intervenuto in merito al ruolo che dovrà essere svolto dal medico competente nell'azione



di

supporto al datore di lavoro per la gestione del rischio nelle aziende. Il documento di prassi riepiloga compiti e funzioni del medico competente alla luce dell'emergenza in corso e fornisce indicazioni preziose sulle attività da svolgere per la sorveglianza sanitaria connessa al contenimento del contagio da **Covid-19**.

### Protocollo tra le parti sociali

Il "Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi", sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento tecnico INAIL "sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", approvato il 9 aprile scorso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, individua il ruolo del **medico competente** come "**consulente globale**". Egli svolge un ruolo primario per la tutela sanitaria nello svolgimento ordinario delle attività lavorative, destinato ad ampliarsi in una fase straordinaria come quella attuale. Il medico competente deve essere coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall'azienda e informerà adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.

### Informazione per i lavoratori

Nella **Fase 2**, i medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come **tosse e difficoltà respiratorie**, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale. I lavoratori dovranno essere informati anche che sono tenuti a comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, e ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all'ingresso in azienda. Spetta al medico competente anche fornire informazioni circa l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda, e in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza; il divieto di assembramento; le regole d'igiene delle mani e l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

### Valutazione dei rischi

Il medico competente è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella **valutazione del rischio**, che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. E' necessario adottare azioni per l'integrazione del **Documento di valutazione del rischio** (DVR), al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, viene espressa l'opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l'isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.

### Sorveglianza sanitaria

Con riferimento in particolare alle visite mediche, viene spiegato che andranno garantite, possibilmente scaglionate per turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal **Ministero della Salute** e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le visite dovranno essere effettuate nell'infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione. E' opportuno privilegiare le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Salute, circolare 29/04/2020

### Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

## Premi assicurativi INAIL: limiti retributivi di riferimento aggiornati per il 2020

Nella circolare n. 18 del 2020, l'INAIL rende noti i limiti minimi e massimi di retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del premio assicurativo dovuto per l'anno 2020. Gli importi calcolati dall'Istituto si applicano sia alla generalità dei lavoratori dipendenti che, sulla base di quanto riportato nelle apposite tabelle, alle altre categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché



agli artigiani e altri lavoratori autonomi.

L'INAIL con la circolare n. 18 del 6 maggio 2020, comunica gli importi minimi di retribuzione imponibile per la determinazione del **premio assicurativo ordinario** applicabili all'anno 2020.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci di cooperative e gli addetti al lavoro agile, è previsto che, se la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori subordinati, è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due. Il limite minimo di retribuzione è pari, per il 2020, a:

- euro 48,98 giornalieri;
- euro 1.273,48 mensili.

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero gli **operai agricoli**, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 43,57 euro.

#### Retribuzioni convenzionali

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2020, a euro 27,21.

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono pari a:

- 48,98 euro senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera;
- 27,21 euro se è previsto uno specifico limite di giornaliera.

Per i **lavoratori a domicilio** è previsto il limite minimo di retribuzione giornaliera che varia è pari per l'anno 2020 a euro 27,21.

Con riferimento ai **lavoratori detenuti o internati** e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, dal 1° luglio 2019, l'imponibile giornaliero è pari a 55,18 euro e mensile a 1.379,53.

Lo stesso imponibile si applica anche:

- ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- ai lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- ai lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Con riferimento ai familiari partecipanti all'**impresa familiare**, dal 1° luglio 2017, l'imponibile giornaliero è pari a 54,21 mentre quello mensile è fissato a 1.355,32 euro.

Alla circolare sono allegate anche le nuove fasce di retribuzione per l'anno 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all'INPS. Per i **lavoratori addetti ai servizi domestici**

**e familiari.** Per i lavoratori con contratto part-time, la retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario; l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita e la retribuzione convenzionale è pari a:

- 12,81 euro l'ora
- 102,48 euro al giorno
- 2.561,98 euro al mese.

#### Riders

A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di **lavoro autonomo occasionale**, che svolgono attività di **consegna di beni** per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso **piattaforme anche digitali** (c.d. riders).

Per l'anno 2020, l'imponibile giornaliero corrisponde a 48,98.

#### Sportivi professionisti dipendenti

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita fissati, dal 1° luglio 2019, rispettivamente a 16.554,30 e 30.743,70 euro mensili.

#### Premi speciali unitari

Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2020:

- 48,98 euro al giorno
- 14.694,00 l'anno

Sono inoltre determinati ai **premi minimi annuali a persona** che, in base alla classe di rischio, vanno da 82,30 euro a 1.457,30 euro.

La circolare riporta anche le tabelle per la determinazione del premio dovuto da:

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine

elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;

- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, circolare 06/05/2020, n. 18

## Bilancio

Applicazione dell'OIC 9 per i bilanci 2019

## Impairment test 2019: effetti del Covid-19 da neutralizzare

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

L'Organismo Italiano di Contabilità ha approvato il documento "Impairment test e Covid-19" che fornisce l'attesa interpretazione in merito all'applicazione dell'OIC 9 sulla stima del valore d'uso di un'immobilizzazione, tenendo conto degli impatti sui risultati delle imprese della pandemia nella predisposizione dei piani aziendali pluriennali. Il chiarimento ha il pregio di fornire un'omogenea applicazione dei principi contabili nazionali. Attraverso l'analisi dei principi contabili OIC 9 e OIC 29, il documento conclude che è necessario neutralizzare gli effetti del Covid-19 nella previsione dei flussi finanziari futuri in quanto trattasi di un accadimento successivo al 31 dicembre 2019.

La Fondazione OIC ha approvato un documento interpretativo relativo alla modalità di determinazione del valore recuperabile di un'immobilizzazione attraverso la quantificazione del suo valore d'uso durante l'attuale contesto economico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.

Il chiarimento è certamente utile al fine di indirizzare le imprese che adottano i principi contabili nazionali verso un'applicazione omogenea del principio OIC 9. L'incertezza emersa in merito all'applicazione dell'OIC 9 riguardava la predisposizione dei piani finanziari pluriennali per la determinazione del valore d'uso e in particolare la necessità di tenere o meno in considerazione gli effetti del Covid-19 nella stima dei flussi di cassa prospettici.

Il **principio contabile OIC 9**, relativo alla svalutazione per perdite durevole di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, al paragrafo 16 prevede che la società valuti, a ogni data di riferimento del bilancio, se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione durevole di valore. Qualora tale indicatore sussista, la società deve procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettuare una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Il paragrafo 23 dell'OIC 9 prevede che, per stimare i flussi finanziari nel calcolo del valore d'uso, la società utilizzi i piani o le previsioni più recenti tra quelli approvati dall'organo amministrativo.

## I più recenti orientamenti

Occorre premettere che il tema ha interessato anche gli IAS adopter e in particolare le società quotate: nel suo richiamo di attenzione n. 6 del 9 aprile 2020, la CONSOB ha comunicato che l'attuale contesto di incertezza derivante appunto dalla pandemia Covid-19 può assumere rilievo per le valutazioni delle attività (cd. **impairment test**), in particolare nei casi di utilizzo del c.d. **value in use** quale base per la stima del

valore recuperabile nell'ambito dell'applicazione del principio contabile internazionale IAS 36.

Quest'ultimo, infatti, al pari di quanto sopra visto per l'OIC 9, prevede al paragrafo 33 che le proiezioni dei flussi finanziari utilizzate per la determinazione del valore recuperabile debbano essere basate sul più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale nonché su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima delle condizioni economiche future che si sviluppano lungo la durata della vita utile residua delle attività, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall'esterno.

Tale posizione interpretativa non è stata condivisa da Assonime la quale nel Caso n. 5/2020, partendo dal principio generalmente condiviso che gli effetti negativi del Covid-19 non possono rettificare i valori del bilancio 2019 (in quanto verificatisi dopo la data di chiusura), ha concluso che anche il processo di impairment test dei valori iscritti al 31 dicembre 2019 debba considerare unicamente le informazioni note alla data di chiusura del bilancio stesso.

Qualora si operasse in modo diverso, si raggiungerebbe una conclusione certamente discordante con il principio generale appena indicato.

## Il Covid-19 quale accadimento successivo al 31 dicembre 2019

Anche il documento in commento precisa che la pandemia Covid-19 deve essere considerata quale **accadimento avvenuto dopo il 31 dicembre 2019** e pertanto, nel rispetto del postulato della competenza secondo quanto previsto dall'OIC 29, **non deve essere recepito** nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019.

Il paragrafo 61 del principio contabile OIC 29 impone al redattore del bilancio di illustrare gli effetti del Covid-19 all'interno della **nota integrativa** trattandosi di un evento che può influenzare le valutazioni dei destinatari del documento contabile all'atto dell'assunzione delle più appropriate decisioni.

Il Covid-19 non è un indicatore della riduzione

di valore

Ciò detto, la Fondazione OIC sviluppa il proprio percorso argomentativo nell'intento di rispondere alle seguenti domande:

- a) la crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?
- b) nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19?

Al fine fornire una risposta alla prima domanda occorre fare riferimento al paragrafo 16 dell'OIC 9 ove è previsto che la società valuti **a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore** che l'immobilizzazione possa aver subito una **riduzione di valore**.

Solo se l'esito di questo test dovesse risultare positivo, la società dovrebbe procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettuare una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Secondo il documento, considerato che il Covid-19 è un accadimento successivo al 31 dicembre 2019, i relativi effetti non costituiscono un indicatore di perdita di valore; pertanto, ove non siano presenti altri indicatori di riduzione di valore, la società non deve stimare il valore recuperabile (i.e. maggior valore tra il valore d'uso e il fair value) di un'immobilizzazione.

#### Gli effetti del Covid-19 nella determinazione dei flussi finanziari futuri

Qualora la società abbia invece rilevato altri indicatori di perdita di valore, occorre verificare il maggiore tra il valore d'uso e il fair value dell'immobilizzazione; quindi, solo in questo caso, ci si porrà l'obbligo di rispondere alla seconda domanda.

Per dare risposta al quesito, il documento ricorda che il paragrafo 25 dell'OIC 9 dispone che i flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento

alle loro **condizioni correnti**.

Al fine di definire il concetto di "condizioni correnti", l'Organismo Italiano di Contabilità richiama un esempio contenuto nel paragrafo 59(b) "fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio" del principio contabile OIC 29 riguardante la distruzione di impianti di produzione causata da calamità.

Sembrerebbe potersi concludere che, se tale elemento catastrofico (accaduto successivamente alla data di chiusura) non deve incidere sui valori del bilancio dell'immobilizzazione, lo stesso accadimento non deve essere considerato nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso dell'immobilizzazione. Al pari dell'Assonime, l'OIC conclude che anche l'evento catastrofico del Covid-19 non deve inficiare la modalità di predisposizione dei piani finanziari futuri. Le "condizioni correnti" sono quindi unicamente quelle esistenti alla data di riferimento del bilancio. Peraltro, questa conclusione trova riscontro nella regola esposta nel paragrafo 21 dell'OIC 9 secondo la quale, con riferimento al fair value, occorre riferirsi alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere dalla vendita in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili **alla data di riferimento del bilancio**.

#### I bilanci in forma abbreviata e le micro-imprese

Secondo il documento le suddette conclusioni sono applicabili anche alle imprese che possono redigere i bilanci in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile nonché alle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile le quali, ai sensi del paragrafo 30 dell'OIC 9, possono adottare un approccio semplificato nella determinazione delle perdite durvoli di valore.

Ciò in quanto le basi concettuali fondanti il modello base sono le stesse dell'iter semplificato, pertanto i chiarimenti di cui sopra devono ritenersi applicabili anche in tale approccio per le società di minori dimensioni.

## Finanziamenti

Attestazione interventi e documentazione

## Sanificazione degli ambienti di lavoro: come ottenere il credito d'imposta

di Alessandro Poli - Andersen Tax &amp; Legal Italia

Il bonus per gli interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto dal decreto Cura Italia e ampliato dal decreto Liquidità, è una delle principali misure agevolative introdotte a sostegno delle aziende interessate, in primis, dalla ripresa delle attività produttive della fase 2. Se è ormai nota la misura del credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute, alcuni dubbi sono emersi in merito alla determinazione della definizione di sanificazione e dei requisiti specifici dei soggetti che possono svolgere tali interventi. In particolare, l'inidoneità della attestazione degli interventi rilasciata da soggetto non in possesso di abilitazione potrebbe escludere l'accesso al credito d'imposta e ben più gravi responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro o verso terzi.

Con il dichiarato obiettivo di contrastare la diffusione del contagio da **Covid-19**, dalla fine del mese di febbraio 2020 il Governo italiano ha fornito linee guida per la tutela della salute dei cittadini nei luoghi chiusi, e in particolare dei lavoratori, nonché ha adottato misure di sostegno economico a beneficio di tutti i soggetti direttamente chiamati a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, tramite l'attuazione di interventi di sanificazione degli ambienti.

Tra queste misure la principale è costituita dal **credito d'imposta** per le spese di **sanificazione degli ambienti di lavoro**, introdotto dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020), che all'art. 64 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del **50 per cento** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un **massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

**Leggi anche Fase 2, sanificazione ambienti di lavoro e mascherine: quali incentivi per imprese e professionisti**

### Cosa prevede il bonus sanificazione

Detto bonus è stato successivamente esteso nel suo presupposto oggettivo, ad opera dall'art. 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), con la ricomprensione, nel novero di quelle agevolabili, anche delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I caratteri essenziali del credito d'imposta collegato ai costi di sanificazione degli ambienti di lavoro possono essere così schematizzati:

- spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;

- il bonus corrisponde al 50% delle spese "agevolabili", sostenute nel corso del solo anno 2020;

- il limite massimo dell'agevolazione è pari a euro 20 mila per ciascun beneficiario, fermo il rispetto della dotazione complessiva pari a euro 50 milioni;

- le spese che possono generare il credito sono sia quelle per la sanificazione degli ambienti di lavoro che quelle finalizzate alla protezione dei lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici ovvero per garantire la distanza di sicurezza interpersonale nello svolgimento delle attività.

Con circolare 9/E del 13 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che il credito d'imposta in esame potrà essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, "DPI", tra i quali, a mero titolo esemplificativo, **mascherine** (chirurgiche, o omologate **Ffp2** e **Ffp3**), visiere e occhiali protettivi, guanti, tute di protezione e calzari monouso. Ugualmente, nel documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ritiene agevolabile "l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e **pannelli protettivi**). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i **disinfettanti**".

A seguito dell'avvio della **Fase 2** dell'emergenza Covid-19, tutte le attività economiche e commerciali sono soggette a **specifici obblighi** in materia di sanificazione di cui al Protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali per la "regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", recentemente aggiornato ed allegato al DPCM 26 aprile 2020 (allegato 6), ovvero, sinteticamente, pulizia degli ambienti almeno due volte al giorno, ampia disponibilità di prodotti per la disinfezione delle mani, sanificazione in



base alle direttive previste dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 (che prescrive pulizia dei locali con l'utilizzo di detergenti disinfettanti o a base di cloro e alcool, specifiche misure nel caso sia accertata la presenza di soggetti contagiati e, prima della riapertura, la sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni).

Proprio per tale ragione, e per il conseguente amplissimo impatto delle disposizioni che governeranno la ripartenza delle attività produttive, dei servizi e delle attività commerciali, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ragionevolmente introdurrà una procedura ad hoc per l'accesso alla misura agevolativa, pare opportuno determinare cosa deve intendersi per sanificazione e quali soggetti possono svolgere gli interventi di sanificazione.

### Definizione di sanificazione

Al riguardo, invero, sono **molteplici i dubbi** in ordine alla possibilità che il singolo interessato dall'obbligo di pulizia e sanificazione possa procedere autonomamente all'acquisto di detergenti e disinfettanti ed alla pulizia dei locali ove accedono clienti e lavoratori: questo, quanto meno, nell'ottica della successiva **certificazione e dimostrazione degli interventi**, non solo ai fini fiscali.

Pertanto, risulta che alcune Regioni stiano adottando ordinanze che impongono discipline maggiormente restrittive in tema di obblighi di utilizzo di misure di prevenzione prevedendo, ad esempio, l'esecuzione giornaliera (o addirittura con maggior frequenza nell'arco della stessa giornata) di interventi di sanificazione per il settore del commercio, e fornendo, tuttavia, istruzioni operative fuorvianti o potenzialmente in contrasto con quelle che saranno le disposizioni attuative dettate dal MISE.

Occorre dunque prendere le mosse dalla definizione di pulizie e di sanificazione, fornita dal decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 274 del 1997 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 82/1994, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

L'articolo 1 del suddetto DM definisce **attività di pulizia** (lett. a) "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza" e **attività di sanificazione** (lett. e) "quelle che riguardano il

complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione (distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni, ndr) e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".

Ciò posto, si evidenzia che in base al successivo articolo 2 l'esercizio dell'attività di sanificazione presuppone la nomina di un **responsabile della gestione tecnica**, in rapporto di immedesimazione con l'impresa, che possa dimostrare il possesso di particolari **requisiti tecnico-professionali** concernenti il percorso di formazione (che comprenda lo studio della chimica, o delle scienze naturali e biologiche) ovvero, in determinati casi, la pregressa esperienza professionale qualificata, per un triennio, nello specifico campo di attività. Il mancato assolvimento dell'obbligo di nomina del preposto alla gestione tecnica e delle altre condizioni disciplinate dal DM 274/1997 costituisce impedimento all'iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e, di fatto, la preclusione all'esercizio stesso delle attività di sanificazione.

### Attestazione degli interventi di sanificazione

Si raccomanda, in conclusione, particolare attenzione nell'**affidamento** dei **servizi di sanificazione** resi obbligatori a livello nazionale per il contrasto nella diffusione del Covid-19 nella prospettiva dell'allentamento delle prescrizioni di sospensione delle maggior parte delle attività produttive e commerciali: come anticipato, infatti, l'inidoneità della attestazione degli interventi rilasciata da soggetto non in possesso di abilitazione potrebbe **escludere l'accesso al credito d'imposta** di cui all'art. 64 del D.L. Cura Italia e ben più gravi responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro o verso terzi (su quest'ultimo tema meritano attenzione i chiarimenti recentemente forniti dal Governo nel corso del **question time** alla Commissione Lavoro della Camera: il sottosegretario del Ministero del Lavoro ha infatti evidenziato la difficoltà di configurare una "responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole", mettendo in luce come "una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica"). Con riferimento agli interventi di sanificazione svolti nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali, poiché il riconoscimento del credito d'imposta non avverrà automaticamente ma richiederà la presentazione di

apposita documentazione delle spese sostenute, i soggetti interessati dovranno farsi rilasciare un **dettaglio delle operazioni** svolte e dei prodotti utilizzati, eventualmente inserendo tali specifiche nella descrizione del documento fiscale rilasciato dal fornitore ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nonché tenere un registro per l'annotazione periodica degli interventi.

Nelle more dell'adozione del decreto attuativo da parte del MISE e del MEF è opportuno, pertanto, che gli esercenti attività di impresa, arte o professione che attueranno tutte le misure necessarie per poter concretamente ripartire secondo le prescrizioni ed il calendario dettati dal Governo per la Fase 2, conservino la **documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la **determinazione dei costi agevolabili**, vale a dire le fatture e ogni documento relativo all'acquisizione dei beni o dei servizi che danno origine al credito di imposta, pena l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno ovvero la successiva revoca del beneficio.

Sul piano operativo è auspicabile che il decreto attuativo non introduca un meccanismo simile al "**click-day**" già adottato in altre fattispecie: tale procedura per accedere al credito, infatti, aggraverebbe i rischi di **insufficienza dei fondi** messi a disposizione dal decreto Cura Italia, lamentata da diverse associazioni di categoria, in ragione del probabile e veloce

esaurimento del fondo pari a 50 milioni di euro per l'anno d'imposta 2020, oltre il quale non saranno garantite agevolazioni.

### Verso il decreto Maggio

Nel frattempo, stando alle notizie che circolano da alcuni giorni, il nuovo provvedimento teso a fronteggiare l'emergenza Covid-19 ed a fornire sostegno all'economia italiana (decreto Maggio) estenderà il credito d'imposta per la sanificazione agli **enti del Terzo Settore** e potrebbe affiancare all'attuale beneficio - alcuni commenti parlano addirittura di integrale sostituzione - un bonus fiscale riconosciuto a fronte delle spese che saranno sostenute per l'adeguamento e la messa in atto delle misure concernenti la sicurezza di stabilimenti, uffici e impianti contribuiti per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese.

Il diverso credito d'imposta al vaglio del Governo verrebbe in aiuto di tutti i soggetti tenuti al **rispetto dei protocolli** siglati con le parti sociali e formalmente recepiti, in ultimo, dal decreto Liquidità, e potrebbe prevedere la possibilità di recupero integrale delle spese affrontate per garantire dal rischio contagio nei luoghi di lavoro, ovvero, in alternativa, l'accesso a **contributi** messi a disposizione dall'**INAIL** per il potenziamento dei presidi sanitari ed il miglioramento dei livelli di salute.

## Finanziamenti

Dal MISE

## Fondi di Garanzia: pervenute richieste per un importo di oltre 6 miliardi di euro

Giunte a 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia al 6 maggio 2020. A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale specificando che 101.253 sono le domande pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, mentre 2.029 ai sensi della previgente normativa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale comunicano che le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia al 6 maggio 2020, sono state 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327.

Di queste domande:

1) **101.253** sono quelle pervenute ai sensi del **decreto Cura Italia e Liquidità**, in particolare:

- 80.873 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 1.711.069.274, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;
  - 42 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  - 827 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  - 10.097 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%;
  - 5.390 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%;
  - 1.242 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;
  - 66 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%;
  - 2.716 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
- 2) **2.029** ai sensi della **previgente normativa**.

In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento del credito aggiuntivo è del 68,5%, passando da € 138,1 milioni a 232,8 milioni di euro.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dal MISE

## Voucher innovation manager: dal 18 maggio al via le richieste di erogazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dal 18 maggio 2020, mette a disposizione la procedura informatica per la presentazione delle richieste di erogazione del voucher innovation manager. Nell'ambito della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni il soggetto beneficiario dovrà comunicare l'eventuale variazione del manager indicato nella domanda di agevolazione e dovrà altresì allegare il contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che la procedura informatica per la presentazione delle richieste di erogazione del voucher innovation manager sarà disponibile a partire **dal 18 maggio 2020** al link <https://agevolazionidgiai.invititalia.it>, accendendo nella sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Voucher per consulenza in innovazione".

Il contributo, nella forma di voucher, è stato istituito al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, e deve essere utilizzato per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi. Con decreto 14 gennaio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato ulteriori euro 46.098.050,53 (quarantaseimilioninovantottomilacinquantaeuro/53) a tal fine.

Il Ministero comunica inoltre che:

- l'eventuale variazione del manager indicato nella domanda di agevolazione deve essere comunicata nell'ambito della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. In tale sede il soggetto beneficiario è, altresì, tenuto ad allegare il contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti;
- con decreto direttoriale del 20 gennaio 2020 è stato stabilito che il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica deve avvenire entro 60 giorni (anziché 30 giorni) dalla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Pertanto, con riferimento alle imprese che non hanno ancora ottenuto la concessione, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di concessione dell'agevolazione.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Invitalia

## Impresa Sicura: on line la guida per la prenotazione dei rimborsi per l'acquisto dei DPI

Sono disponibili on line la Guida utente e il facsimile di domanda per le imprese che vogliono prenotare i rimborsi di Impresa Sicura, il nuovo bando attivato dalla stessa Invitalia che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con un comunicato stampa del 7 maggio 2020 Invitalia informa che sono disponibili on line la **Guida utente** e il **facsimile di domanda** per le imprese che vogliono prenotare i rimborsi di Impresa Sicura, il nuovo bando attivato dalla stessa Invitalia che consente di ottenere il **rimborso delle spese** sostenute dalle aziende per l'**acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale** finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le imprese interessate potranno dunque avere maggiori delucidazioni sulla fase di prenotazione del rimborso, i requisiti necessari, le modalità operative e altre informazioni utili.

Sul sito di Invitalia sono disponibili anche delle FAQ che rispondono alle domande più frequenti.

E' utile ricordare che è possibile inviare la prenotazione del rimborso **dalle ore 9.00 dell'11 maggio prossimo**, attraverso lo sportello informatico dedicato <https://prenotazione.dpi.invitalia.it/>.

Allo stesso indirizzo è attiva anche la **pagina di test** per la prenotazione, che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

Impresa Sicura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

- regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;
- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in

liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Le risorse messe a disposizione del bando ammontano a **50 milioni di euro** (fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) e sarà utilizzato per rimborsare le spese per l'acquisto dei seguenti dispositivi:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di **500 euro** per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a **150mila euro per impresa**.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

[Invitalia, Bando Impresa Sicura, Guida utente](#)

[Invitalia, Bando Impresa Sicura, fac-simile del modulo di domanda](#)

**Impresa**

Sorveglianza sanitaria

## Sicurezza e privacy nella fase 2: il ruolo del medico in azienda per la tutela dei lavoratori

di Andrea Sitzia - Professore associato di diritto del lavoro, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova

Il medico competente in azienda assume un ruolo di primaria importanza per le attività produttive interessate dalla ripresa. In particolare, dovrà collaborare con il datore di lavoro nell'integrare e proporre misure di regolamentazione legate al Covid-19 per garantire la sicurezza dei lavoratori. Si tratta di misure di prevenzione che dovranno essere in ogni caso effettuate nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali. Su questo delicatissimo aspetto, secondo il Garante della privacy, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. Permane comunque il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

L'attuale fase di progressiva ripresa delle attività produttive (**fase 2**) è caratterizzata da un imperativo categorico: le attività autorizzate a svolgere o riprendere la loro attività, devono individuare misure, modalità, procedure efficaci ed utili allo scopo di garantire la **sicurezza dei lavoratori** rispetto al rischio contagio ed, in questo modo, contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia da **Covid-19** sull'intero territorio nazionale, a tutela della collettività e della salute pubblica. Lo strumento individuato dal Governo e dalle Parti sociali è il Protocollo aziendale anti-contagio. In questo modo le aziende si trovano in prima linea e prive di indicazioni normative particolarmente chiare: in questo senso la circolare n. 4/2020 di Federprivacy ha messo in evidenza, sottolineando la problematica di questa situazione, che allo stato spetta agli operatori, anche per il tramite dei loro consulenti tutelare i beni sostanziali, individuare percorsi operativi, elaborare regole interne ragionevoli e congrue con i principi generali. Tra le misure principali individuate dal Protocollo condiviso 14 marzo/ 4 aprile e, per i rispettivi ambiti di operatività, dai Protocolli settoriali relativi a cantieri, trasporti e logistica, trasporto pubblico, si segnala il controllo della temperatura corporea, le modalità di comportamento e le procedure di entrata di dipendenti, fornitori, trasportatori, e qualsivoglia altro soggetto esterno, ivi compresi i dipendenti delle ditte appaltatrici, la pulizia e la sanificazione, i DPI, il lavoro agile, la formazione e l'informazione.

**Leggi anche:**

- Coronavirus nella fase 2: sicurezza in azienda e rispetto della privacy dei lavoratori
- Coronavirus nella fase 2: la sicurezza passa anche attraverso la tutela della privacy

**Ruolo del medico competente**

La presenza del medico competente in azienda non è prevista sempre, ma solamente quando l'attività lavorativa esponga i lavoratori a rischi per i quali è richiesta la **sorveglianza sanitaria** (si veda il D.Lgs. n. 81/2008). Il Protocollo condiviso del 14 marzo/24 aprile specifica e rafforza il ruolo del medico competente: questi dovrà suggerire, nella **valutazione dei rischi** e nella sorveglianza sanitaria, le misure da adottare e le modalità della loro implementazione.

L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Il **datore di lavoro** è dunque obbligato ad assumere **provvedimenti di controllo**, finalizzati alla protezione della sicurezza dei lavoratori, avvalendosi del medico competente. Il Protocollo condiviso valorizza la professionalità e il ruolo del medico competente come vero e proprio **consulente scientifico dell'azienda**: questi collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19; può suggerire l'adozione di eventuali **mezzi diagnostici** qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS ed è opportuno che il medico competente faccia parte del Comitato aziendale.

Le "Indicazioni operative" del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 precisano che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità



ben precisi. Da qui l'importanza che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.

Il documento del Ministero della Salute, confermando quando affermato nelle linee guida del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, pubblicate il 23 aprile 2020, ritengono che le azioni di prevenzione del contagio devono andare ad integrare il DVR.

### Sorveglianza sanitaria e visite mediche

Il Protocollo condiviso 14 marzo/24 aprile espressamente prevede che: la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le **misure igieniche** contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; vanno privilegiate le **visite preventive**, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; non deve essere interrotta la sorveglianza sanitaria periodica; il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le **misure di regolamentazione** legate al **Covid-19**.

Le Indicazioni del Ministero della Salute rilevano che in merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria ed alle tipologie di visite mediche previste dalla legge, le stesse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

In particolare, è indicata l'opportunità, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una **infermeria aziendale**, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei **limiti del distanziamento sociale** e

un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (**mascherina**). In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

### Segnalazione di fragilità e patologie dei dipendenti

Il Protocollo condiviso, infine, prevede che il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Su questo delicatissimo aspetto il **Garante della privacy** ha ribadito che in capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Le misure di prevenzione di carattere generale poste in essere dal medico competente devono essere effettuate nel rispetto dei principi di **protezione dei dati personali**. Segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse significa, secondo il Garante, che il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione.

A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore (**FAQ** - Garante della privacy).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.